

COMUNE DI PORTIGLIOLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'Anno Duemila ventidue (2022), addì Diciassette (17) del mese di Ottobre, in Portigliola nella Residenza Comunale,

TRA

il **COMUNE DI PORTIGLIOLA** (di seguito: *Comune*), con sede al Corso Roma n. 2, 89040 – Portigliola (RC), C.F. e P.I. 81001610807, in persona del Dott. Antonio Marra, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del *Comune* predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell'area amministrativa dell'Ente,

E

l'**Avv.** Avvocato Francesco Carnuccio sito in Via Roma n. 100/A 89044 Locri (rc) C.F. CRNFNC53H01D976S

si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa nel ricorso in Cassazione instaurato da C.G. 44 del 14 Maggio 2018 per la riforma della sentenza n. 124/2022 della Corte d'Appello di Reggio Calabria emessa in esito al Giudizio recante R.G. 306/2018 pubblicata dalla corte di Appello di Reggio Calabria il 18.02.2022, non notificata, al fine di tutelare in ogni fase e grado di giudizio gli interessi dell'Ente Comunale di Portigliola

Il legale dichiara di offrire la propria prestazione professionale per un importo onnicomprensivo di € 9.484,28.-

Il *legale* si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il *Comune* circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del *Comune* che resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora

richiesto, a fini di chiarimenti, il *legale* assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il *legale* incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il *legale* nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al *legale* non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del *Comune*. Se il *legale* incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal *legale* stesso, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del *Comune* committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il *Comune*, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Il *legale* ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui al punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al *Comune*.

Il *Comune* si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal *legale*.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Il *Comune*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni e integrazioni, informa il *legale* - il quale ne prende atto e da il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del *legale* incaricato.

Approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI PORTIGLIOLA

IL LEGALE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 5).

IL COMUNE DI PORTIGLIOLA

IL LEGALE
